
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024/2026

**REVISORE UNICO
COMUNE DI ZERFALIU**

Verbale n. 12 del 18.12.2023

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

PREMESSA

- Vista la “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024-2026”, approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 11.12.2023, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, e trasmessa a questo revisore il 11.12.2023, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 11.12.2023, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Zerfaliu per gli anni 2024-2025;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.11.2023, relativa all'approvazione dello Documento Unico di Programmazione per il Comune di Zerfaliu per gli anni 2024-2026 ed il verbale del 26.07.2023 con il quale il *Revisore unico* ha espresso il previsto parere obbligatorio;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *“lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:

- al comma 5 *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”*;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”*;

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”*.

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti

al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che *“tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”*;

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

f) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che possono redigere un DUP SS in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;

- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2024-2026;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 02.08.2022 e, con gli "assi strategici" e le "missioni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**).

In dettaglio, l'Organo di Revisione ha appurato, che la Sezione strategica (SeS) del DUP delinea correttamente il quadro di riferimento entro cui deve svolgersi l'attività dell'Ente locale, in ordine all'applicazione del **PNRR**, giacché la medesima sezione analizza:

- 1) lo scenario nazionale ed internazionale** e, i riflessi che quest'ultimo può esercitare sull'azione dell'Ente locale, volta all'applicazione degli obbiettivi definiti in seno al **PNRR**, considerando, in primis, il Documento di Economia e Finanza (DEF) nonché la legge di bilancio;
- 2) lo scenario regionale** accentuando adeguatamente gli elementi fondamentali della programmazione regionale in vista dell'imminente applicazione del **PNRR** ad opera dell'Ente locale stesso;
- 3) lo scenario locale**, inteso come descrizione del contesto socio-economico e, di quello finanziario dell'Ente, attraverso l'adozione di una "batteria" di indicatori ad hoc tale da offrire

informazioni preliminari funzionali all'applicazione delle misure definite dal **PNRR**, in coerenza con le caratteristiche del sistema territoriale di riferimento, e, al successivo monitoraggio dei risultati conseguiti;

b) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed è stato pubblicato nei termini e modalità previsti dall'art. 5 del Decreto n. 14/2018.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è stato allegato ed è parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

3) Programma triennale di razionalizzazione della spesa

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è *allegato e parte integrante del Documento Unico di Programmazione con esito negativo in quanto non vi sono acquisti di beni e servizi superiori a euro 40.000,00.*

4) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2023-2025, è stato allegato ed è parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

Il programma oltre ad essere parte integrante del DUP come previsto dal principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2001, rappresenta una sezione del PIAO, sezione obbligatoria anche per gli enti locali con dipendenti inferiori alle 50 unità.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) è il documento unico di gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Considerato le tempistiche di adozione di tale atto, entro il 31 gennaio o in caso di differimento del termine 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio, il revisore non può che auspicare l'integrazione tra pianificazione economico-finanziaria e pianificazione integrata finalizzata all'orizzonte comune delle diverse prospettive programmatiche: il valore pubblico atteso dal territorio.

Il piano dei fabbisogni, o meglio oggi l'apposita sezione del Piao, rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il Dup, quindi in assenza del documento programmatico, in base al principio contabile, con riferimento al personale, nella Sezione strategica del Dup si riporta la disponibilità e la gestione del personale, nonché la programmazione del relativo fabbisogno.

In mancanza del documento programmatico propedeutico nel bilancio di previsione si riportano le risorse destinate al personale, quantificandole sulla base dell'ultimo documento programmatico approvato, che produce difficoltà quando bisogna reperire le risorse necessarie intervenendo su una manovra di bilancio definita per fronteggiare eventuali maggiori necessità sopraggiunte.

Pertanto, al fine di ricostruire un corretto ciclo di programmazione, che vede nella sede naturale del Dup la definizione dei programmi tenuto conto delle risorse disponibili e dei numerosi limiti gravanti sulla spesa del personale, sarebbe opportuno ripensare la tempistica di approvazione dei vari documenti programmatori, riallineandola con quella del Dup. Il Piao, quindi, è lo strumento di programmazione che evidenzia la necessità di riallineare la programmazione delle linee di mandato agli outcome identificati nella SeS del Dup e operativamente declinati nel Peg transitando per la SeO del Dup. Questi obiettivi, devono spingere l'ente a dotarsi di un'organizzazione adeguata, rivedendone i processi e le skills del personale, prevedendo un piano di formazione in grado di colmare i gap rispetto alle competenze richieste.

E' necessario che la programmazione consenta di creare Valore Pubblico **superando la logica del mero adempimento e realizzando le reingegnerizzazioni dei servizi orientate a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.**

c) nel DUP è stata data evidenza che il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 81 del 11.12.2023;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2024-2026 in corso di approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale n. 7 del 02.08.2022 e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**);
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Il revisore unico

Firmato D.ssa Lucia Biagini